



Comune di Maddaloni

Via S. Francesco d'Assisi, 36 - 81024 Maddaloni (CE)
 prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it
 C.F. 80004330611 | P. Iva: 00136920618

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 31 del 27/02/2025

Oggetto Fondo garanzia debiti commerciali di cui all'art. 1 commi 859 e seguenti della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Presa d'atto accantonamento anno 2025-

Il giorno **ventisette febbraio duemilaventicinque**, con inizio alle ore **16:00** nella Sala di Giunta, si è riunita la Giunta Comunale composta dai signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	DE FILIPPO ANDREA	Si	
Assessore	CAPUOZZO FRANCESCO	Si	
Vicesindaco	CORBO NICOLA	Si	
Assessore	de ROSA ANTONIO	Si	
Assessore	MARONE CLAUDIO	Si	
Assessore	RIVETTI ROSA	Si	
Assessore	SANTANGELO ANNARITA	Si	
Assessore	VENTRONE CATERINA	Si	

Presenti: **8**

Assenti: **0**

Presiede la seduta il Sindaco **Andrea De Filippo** il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in discussione l'argomento in oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Geraldo Bonacci**.

Oggetto Fondo garanzia debiti commerciali di cui all'art. 1 commi 859 e seguenti della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Presa d'atto accantonamento anno 2025-

L'Assessore con delega alla Pianificazione e Programmazione Economico-Finanziaria

Premesso che :

--che a seguito delle consultazioni Amministrative del 14 e 15 Maggio 2023, per il rinnovo degli Organi Istituzionali dell'Ente è stato eletto e proclamato Sindaco il sig. Andrea De Filippo ;

Richiamate :

-la Delibera di C.C. n. 11 del 18.04.2024 , esecutiva nei termini di legge, di “Approvazione DUP 2024/2026”;

-la Delibera di C.C. n. 19 del 03.05.2024 , esecutiva nei termini di legge , di “Approvazione Bilancio di Previsione 2024/2026”;

-la Delibera di G.C. n. 56 del 17.05.2024, esecutiva nei termini di legge, di Approvazione P.E.G. 2024”;

Richiamata :

- la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 18 dicembre 2024 e previa intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dell'interno, con proprio [decreto in data 24 dicembre 2024](#), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 02 del 03.01.2025 , ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali al **28 FEBBRAIO 2025**, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e contestuale autorizzazione all'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, co. 3 del TUEL ;

Richiamato :

l'art. 1 comma 2 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196 che individua tra le amministrazioni pubbliche anche gli Enti Locali ovvero le Regioni, le Provincie, i Comuni, le Comunità Montane;

l'art. 33 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 il quale dispone che le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti concernente i propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture e, con cadenza trimestrale l'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici;

l'art. 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 il quale prevede che i termini di pagamento delle transazioni commerciali sono fissati a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o, per le pubbliche amministrazioni, quando ciò sia giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, sono fissati a un maggior termine pattuito in modo espresso tra le parti, comunque, non superiore a 60 giorni;

Visto altresì l'art. 1 della Legge n. 145/2018 il quale:

ai commi 859 e 862 dispone che a partire dall'anno 2021 le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 della Legge n. 196/2009:

- a) qualora il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente, e purchè il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'esercizio precedente sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- b) qualora, pur rispettando la precedente condizione a) presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali fissati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2022;

entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le suddette condizioni a) e b) riferite all'esercizio precedente, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di Giunta stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato "Fondo di Garanzia Debiti Commerciali" sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione per un importo pari:

- al 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 2% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- all'1% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente;

al comma 861 dispone che:

- i sopracitati indicatori riferiti al debito commerciale residuo e al ritardo annuale dei pagamenti sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica delle certificazioni di cui all'art. 7 c. 1 del D.L. n. 35/2013 (cosiddetta PCC);
- i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare;
- limitatamente all'esercizio 2021 le amministrazioni pubbliche, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica possono elaborare gli indicatori suddetti sulla base dei propri dati contabili includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione alla piattaforma elettronica relativa ai due esercizi precedenti previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile;

al comma 863 dispone che:

- nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione;
- il Fondo di Garanzia Debiti Commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni a) e b) del comma 859;

al comma 868 dispone che :

- a decorrere dal 2021 l'accantonamento tramite delibera di giunta da adottarsi entro il 28 febbraio dell'esercizio successivo al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali deve essere adottato anche dalle amministrazioni pubbliche che:

- non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'[articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), e
- non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni sull'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture;

Vista la deliberazione n. 4/2022/PAR della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Campania, che richiamando la deliberazione n. 31/SEZAUT/2015/PAR della Corte dei Conti – sezione delle autonomie, evidenzia che *“il riferimento agli “stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione” contenuto nel comma 863 – stanziamenti che non concorrono a determinare l’importo su cui applicare la percentuale di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali, va inteso come riferito alle entrate vincolate a specifica destinazione, individuate dall’art. 180, comma 3 lett. d) del Tuel, ossia alle entrate che abbiano un vincolo specifico ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti... con obbligo di ricostituzione entro l’anno prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del TUEL”*;

Considerato che l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali è calcolato in percentuale variabile sugli stanziamenti di spesa del bilancio per acquisto di beni e servizi (macroaggregato 103 Titolo 1) dedotte le spese finanziate con risorse con specifico vincolo di destinazione;

Preso atto che:

tale operazione contabile si sostanzia in un congelamento di risorse correnti che sono rese indisponibili per l'intero esercizio, confluiscono nel Fondo di Garanzia Debiti Commerciali sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione;

l'accantonamento al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali è obbligatorio nel caso in cui:

l'ente presenti nell'anno N-1 un indicatore di ritardo, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente N-2, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali; tale indicatore è diverso da quello determinato in base al DPCM 22 settembre 2014 in quanto, a differenza di quest'ultimo, considera anche le fatture scadute nell'esercizio e non pagate.

l'ente non abbia ridotto, alla data del 31 dicembre N-1, lo stock di debito commerciale scaduto e non pagato di almeno il 10% rispetto all'ammontare registrato al 31 dicembre N-2 e comunicato alla piattaforma dei crediti commerciali. In questo caso il fondo garanzia debiti commerciali ammonta al 5% degli stanziamenti purchè lo stock di debito scaduto al 31/12/N-1 superi il 5% delle fatture ricevute nell'anno; nel caso il suddetto stock di debito scaduto non superi il 5% delle fatture ricevute nell'anno, l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali non è dovuto;

l'ente non abbia assolto agli obblighi di comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali e di trasparenza dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; in tal caso l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali ammonta al 5%;

-Tenuto altresì conto che con l'abrogazione del comma 857 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 non è più previsto il raddoppio della percentuale a carico degli Enti che non avessero provveduto a richiedere l'anticipazione di liquidità;

-Rilevato, dai dati e dalle informazioni desunte dalla PCC -Piattaforma Certificazione Crediti che l'Ente al 31/12/2024 presenta uno stock del debito residuo rilevato dai dati contabili dell'Ente pari ad € 2.354.141,66 rispetto allo stock del debito riferito al 31.12.2023 di € 3.442.111,77 e pertanto rispetta la condizione di riduzione del 10% prevista alla lettera a) del comma 859 dell'art. 1 della L. n. 145/2018;

-l'Ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti al 31/12/2024 calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno, pari a giorni 13, quindi rientrante per quanto stabilito dalla lett. c) *“ al 2% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente”*; previsto dall'art. 1 commi 859 e seguenti della L. 145/2018 e s.m.i.

l'ente ha assolto agli obblighi di comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali PCC e di pubblicazione dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, Dato atto pertanto che l'Ente deve provvedere a stanziare nella parte corrente del proprio bilancio l'accantonamento al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali pari al 2% per l'anno 2025 per l'importo di € **191.073,28**;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Dirigente del Servizio Finanziario;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale dei controlli interni;
- l. 145/2018 e s.m.i.

-Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

PROPONE di DELIBERARE

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

- 1 dare atto che l'Ente provvede a stanziare nella parte corrente del proprio bilancio l'accantonamento al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali per l'anno 2025 pari al 2% per l'importo di € **191.073,28**;
- 2 di dare mandato, rispettivamente al Servizio Segreteria Generale e al Servizio Finanziario, di trasmettere copia del presente atto al Presidente del Consiglio Comunale e all'Organo di Revisione per l'opportuna informativa.

-Con votazione separata

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 data l'urgenza dell'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027.

Il Proponente
CAPUOZZO FRANCESCO

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA integralmente la suestesa proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. **31** del **26/02/2025** ad oggetto: “Fondo garanzia debiti commerciali di cui all’art. 1 commi 859 e seguenti della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Presa d’atto accantonamento anno 2025-”;

DATO ATTO che il Dirigente dell' Area 4 Economico-Finanziaria ha reso, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, sia il parere di regolarità tecnica che di regolarità contabile;

ATTESA la propria competenza a procedere ai sensi dell’art. 48, comma. 2, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi dei presenti resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la suestesa proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 26/02/2025, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI INCARICARE Il Dirigente dell'Area 4 - Economico Finanziaria Dott. Michele Delle Cave di tutti gli adempimenti consequenziali e successivi al presente provvedimento.

Successivamente, considerata l’urgenza di provvedere

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.lgs. 267/2000 data l’urgenza dell’approvazione del bilancio di previsione 2025/2027.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sindaco f.to Andrea De Filippo	Segretario Generale f.to Geraldo Bonacci
--	--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **27/02/2025** perché dichiarata **immediatamente eseguibile** (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Maddaloni, li 03/03/2025

Segretario Generale
Geraldo Bonacci



Comune di Maddaloni

Via S. Francesco d'Assisi, 36 - 81024 Maddaloni (CE)
prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it
C.F. 80004330611 | P. Iva: 00136920618

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro di Pubblicazione n. **311**

Si certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata al numero 311 dell'Albo Pretorio del Comune dal 03/03/2025 al 18/03/2025.

Maddaloni, li 03/03/2025

L'addetto alla pubblicazione
f.to TEDESCO DOMENICO